
Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

(LSRPP)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina l'attuazione dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:

- a. l'Accordo multilaterale del 27 gennaio 2016 tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP)³;
- b. altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese.

² Sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile nel singolo caso.

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *accordo applicabile*: l'accordo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera a o b applicabile nel singolo caso;
- b. *Stato partner*: uno Stato o un territorio con cui la Svizzera ha convenuto di scambiare automaticamente le rendicontazioni Paese per Paese;

¹ RS 101

² FF 2016 ...

³ RS 0.672.xxx

- c. *gruppo*: un insieme di imprese controllate da una persona giuridica e tenuta ad allestire un conto di gruppo secondo l'articolo 963 capoversi 1–3 CO⁴;
- d. *entità costitutiva*:
 - 1. un'unità aziendale distinta di un gruppo di imprese multinazionali che è inclusa nel conto di gruppo a fini di informativa finanziaria o lo sarebbe se le partecipazioni in tale unità aziendale di un gruppo di imprese multinazionali fossero quotate in borsa,
 - 2. un'unità aziendale che è esclusa dal conto di gruppo del gruppo di imprese multinazionali unicamente a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, o
 - 3. una stabile organizzazione di un'unità aziendale secondo il numero 1 o 2 di un gruppo di imprese multinazionali, purché l'unità aziendale allestisca una contabilità distinta per questa stabile organizzazione a fini normativi, fiscali, di informativa finanziaria o di gestione interna.
- e. *entità costitutiva residente di Svizzera*:
 - 1. entità costitutiva assoggettata all'imposta secondo l'articolo 50 della legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'imposta federale diretta (LIFD) e secondo l'articolo 20 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 1990⁶ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), o
 - 2. uno stabilimento di impresa assoggettato all'imposta secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD e secondo l'articolo 21 capoverso 1 lettera b LAID;
- f. *società madre*: l'entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali che per la sua partecipazione, diretta o indiretta, in altre entità costitutive di questo gruppo di imprese multinazionali è tenuta ad allestire un conto di gruppo nel suo Stato o territorio di residenza fiscale, o lo dovrebbe allestire se le sue partecipazioni fossero quotate in borsa e nessuna altra entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali detiene una tale partecipazione;
- g. *società madre residente di Svizzera*: un'entità costitutiva residente di Svizzera tenuta ad allestire il conto di gruppo secondo l'articolo 963 capoversi 1–3 CO e che non può beneficiare dell'esonero previsto all'articolo 963a capoverso 1 numero 2 CO;
- h. *società madre supplente*: l'entità costitutiva di un gruppo di imprese multinazionali che in qualità di supplente della società madre fornisce la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali;
- i. *entità notificante*: la società madre residente di Svizzera o la società madre supplente residente di Svizzera tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali;

4 RS 220
5 RS 642.11
6 RS 642.14

- j. *periodo fiscale oggetto della rendicontazione*: il periodo fiscale secondo l'articolo 79 capoverso 2 LIFD e secondo l'articolo 31 capoverso 2 LAID i cui dati sono riportati nella rendicontazione Paese per Paese;
- k. *numero d'identificazione fiscale svizzero per enti (IDI)*: il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 2010⁷ sul numero d'identificazione delle imprese;
- l. *omissione sistematica*: situazione che si verifica quando uno Stato partner sospende in maniera duratura lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese per motivi non giustificati dall'accordo applicabile.

Sezione 2 Rendicontazione Paese per Paese

Art. 3 Contenuto

¹ Una rendicontazione Paese per Paese contiene dati, distinti per Stato e territorio in cui il gruppo di imprese multinazionali è attivo, relativi alla cifra d'affari, alle imposte pagate e altri indicatori nonché dati sulle principali attività economiche delle entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali.

² Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della rendicontazione Paese per Paese. Esso può adeguare il contenuto tenendo conto degli standard internazionali applicabili in materia.

Art. 4 Lingua

La rendicontazione Paese per Paese deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.

Art. 5 Valuta

Gli importi che figurano nella rendicontazione Paese per Paese sono espressi in valuta svizzera o nella valuta più importante per l'attività del gruppo di imprese multinazionali.

Sezione 3 Obblighi e diritti delle entità costitutive

Art. 6 Obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese

¹ Sono tenuti a presentare una rendicontazione Paese per Paese i gruppi di imprese multinazionali la cui società madre è residente di Svizzera e che nel periodo fiscale immediatamente precedente al periodo fiscale oggetto della rendicontazione realizzano una cifra d'affari annua consolidata superiore a una determinata soglia.

⁷ RS 431.03

² Il Consiglio federale fissa la soglia e l'adeguata agli standard internazionali applicabili in materia.

Art. 7 Obbligo dell'entità notificante di fornire la rendicontazione Paese per Paese

L'entità notificante è tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Art. 8 Obbligo di un'altra entità costitutiva residente di Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese

L'AFC può esigere che un'altra entità costitutiva residente di Svizzera appartenente a un gruppo di imprese multinazionali la cui cifra d'affari annua consolidata supera la soglia di cui all'articolo 6 fornisca la rendicontazione Paese per Paese se:

- a. lo Stato in cui la società madre ha la residenza fiscale non è uno Stato partner, o
- b. lo Stato partner in cui la società madre ha la residenza fiscale presenta un'omissione sistematica.

Art. 9 Società madre supplente residente all'estero

Un'entità costitutiva residente all'estero può essere designata come società madre supplente dal gruppo di imprese multinazionali se il suo Stato di residenza:

- a. esige che sia fornita la rendicontazione Paese per Paese;
- b. è uno Stato partner;
- c. non presenta omissioni sistematiche;
- d. è stato informato della sua qualità di supplente della società madre.

Art. 10 Obbligo di registrazione e di comunicazione

¹ L'entità notificante è tenuta a registrarsi spontaneamente presso l'AFC.

² Ai fini della registrazione l'entità notificante indica:

- a. se è la società madre o la società madre supplente;
- b. la ragione sociale nonché la sede o l'amministrazione effettiva;
- c. il numero IDI;
- d. l'indirizzo;
- e. la data dell'inizio dell'attività.

³ Qualsiasi altra entità costitutiva residente di Svizzera deve comunicare all'AFC la ragione sociale, l'indirizzo e la residenza dell'entità costitutiva tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese.

⁴ Gli obblighi di registrazione e di comunicazione devono essere adempiuti al più tardi l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.

⁵ Se la sua qualità di entità notificante cessa, l'entità notificante è tenuta a comunicarlo spontaneamente all'AFC.

Art. 11 Termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese

¹ Le entità notificanti forniscono annualmente all'AFC la rendicontazione Paese per Paese al più tardi 12 mesi dopo l'ultimo giorno del periodo fiscale oggetto della rendicontazione.

² Nel caso di cui all'articolo 8, il termine per fornire la rendicontazione Paese per Paese decorre dal giorno in cui l'AFC richiede per scritto all'entità costitutiva residente di Svizzera di fornirle la rendicontazione Paese per Paese.

Art. 12 Trasmissione della rendicontazione Paese per Paese all'interno del gruppo di imprese multinazionali

Se un'entità costitutiva, che non è la società madre né la società madre supplente, è residente di uno Stato o territorio estero che applica gli standard internazionali in materia e nel suo diritto interno prevede l'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese alle condizioni di cui all'articolo 8, la società madre residente di Svizzera è autorizzata a trasmettere a questa entità costitutiva la rendicontazione Paese per Paese destinata all'autorità competente estera.

Sezione 4
Trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese

Art. 13 Trasmissione e utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese

¹ L'AFC trasmette alle autorità competenti degli Stati partner in cui sono residenti entità costitutive dello stesso gruppo di imprese multinazionali le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto dalle entità notificanti entro i termini stabiliti dall'accordo applicabile.

² Trasmette le rendicontazioni Paese per Paese che ha ricevuto in virtù degli articoli 7 e 8 alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni in cui risiedono le entità costitutive dello stesso gruppo di imprese multinazionali.

³ L'AFC segnala alle autorità competenti degli Stati partner e alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

⁴ Alle rendicontazioni Paese per Paese che l'AFC ha ottenuto in virtù dell'articolo 8 si applicano le stesse restrizioni inerenti all'utilizzazione previste per le rendicontazioni ricevute sulla base dell'Accordo SRPP.

Art. 14 Prescrizione

¹ Il diritto alla trasmissione della rendicontazione Paese per Paese nei confronti dell'entità notificante si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la rendicontazione avrebbe dovuto essere fornita.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere la rendicontazione Paese per Paese che viene portato a conoscenza dell'entità notificante. Con l'interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

³ Il diritto si prescrive in dieci anni dalla fine dell'anno civile in cui la rendicontazione Paese per Paese avrebbe dovuto essere trasmessa.

Sezione 5
Rendicontazioni Paese per Paese ricevute dagli Stati partner

Art. 15

L'AFC trasmette le rendicontazioni che le sono state trasmesse da Stati partner alle autorità cantonali competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette. Segnala a tali autorità le restrizioni inerenti all'utilizzazione delle rendicontazioni Paese per Paese trasmesse e l'obbligo del segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

Sezione 6 **Organizzazione e procedura**

Art. 16 Compiti dell'AFC

¹ L'AFC provvede alla corretta applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

² Adotta tutte le disposizioni e precauzioni necessarie all'applicazione degli accordi applicabili e della presente legge.

³ Può prescrivere l'utilizzazione di determinati moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica.

Art. 17 Trattamento dei dati

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC può trattare dati personali, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale.

² Per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge l'AFC può utilizzare sistematicamente i numeri IDI.

Art. 18 Sistema d'informazione

¹ L'AFC gestisce un sistema d'informazione per il trattamento dei dati della rendicontazione Paese per Paese, inclusi quelli relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali in materia fiscale, che ha ricevuto in base agli accordi applicabili e alla presente legge.

² I dati possono essere trattati soltanto da collaboratori dell'AFC o da specialisti controllati dall'AFC.

³ Il sistema d'informazione serve all'AFC per l'adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge. Può essere impiegato segnatamente per:

- a. ricevere e trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese secondo gli accordi applicabili e il diritto svizzero;
- b. tenere un registro delle entità costitutive residenti di Svizzera;
- c. trattare procedure legali connesse agli accordi applicabili e alla presente legge;
- d. effettuare verifiche secondo l'articolo 22;
- e. infliggere ed eseguire sanzioni amministrative o penali;
- f. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
- g. lottare contro i reati fiscali;
- h. approntare statistiche.

⁴ Il Consiglio federale definisce i dettagli concernenti in particolare:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;
- b. le categorie dei dati personali trattati;
- c. l'elenco dei dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;
- d. le autorizzazioni di accesso e di trattamento; e
- e. la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

⁵ L'AFC può concedere alle autorità competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte dirette dei Cantoni a cui trasmette le rendicontazioni Paese per Paese in applicazione dell'articolo 13 capoverso 2 e dell'articolo 15 l'accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d'informazione di cui tali autorità necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

Art. 19 Obbligo di informazione

Su richiesta le entità notificanti devono informare l'AFC in merito a tutti i fatti rilevanti ai fini dell'attuazione degli accordi applicabili e della presente legge.

Art. 20 Obbligo del segreto

¹ Chiunque è incaricato dell'esecuzione di un accordo applicabile e della presente legge, o vi partecipa, deve serbare nei confronti di altri servizi ufficiali e di terzi il segreto su quanto appreso nell'esercizio di questa attività.

² L'obbligo del segreto non si applica:

- a. alla trasmissione di informazioni e alle pubblicazioni secondo l'accordo applicabile e la presente legge;
- b. nei confronti di organi giudiziari o amministrativi che cercano di ottenere informazioni ufficiali dalle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;
- c. se l'accordo applicabile dispensa dall'obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa.

³ Le constatazioni concernenti terzi effettuate nel corso di una verifica ai sensi dell'articolo 22 possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'esecuzione dell'accordo applicabile.

Art. 21 Statistiche

¹ L'AFC è autorizzata ad approntare e pubblicare statistiche in forma anonima sulla base delle informazioni contenute nelle rendicontazioni Paese per Paese.

² Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.

Art. 22 Verifiche

¹ L'AFC verifica l'adempimento degli obblighi secondo gli accordi applicabili e la presente legge da parte delle entità notificanti.

² Per chiarire i fatti l'AFC può:

- a. verificare in loco i libri di commercio, i documenti giustificativi e altri documenti dell'entità notificante;
- b. raccogliere informazioni orali o scritte;
- c. convocare i rappresentanti dell'entità notificante.

³ Se constata che l'entità notificante non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, l'AFC gli offre la possibilità di pronunciarsi sulle lacune accertate.

⁴ Se l'entità notificante e l'AFC non riescono ad accordarsi, l'AFC pronuncia una decisione.

⁵ Su richiesta, l'AFC pronuncia una decisione di accertamento:

- a. della qualità di entità notificante secondo gli accordi applicabili e la presente legge;

- b. del contenuto delle rendicontazioni Paese per Paese secondo gli accordi applicabili e la presente legge.

Sezione 7 Sospensione e denuncia

Art. 23

Il Dipartimento federale delle finanze può agire soltanto con il consenso del Consiglio federale se, sulla base dell'accordo applicabile, intende:

- a. sospendere o denunciare lo scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese con uno Stato partner;
- b. denunciare l'accordo.

Sezione 8 Disposizioni penali

Art. 24 Violazione degli obblighi di fornire la rendicontazione Paese per Paese, di registrazione e di comunicazione

¹ È punito con la multa fino a 250 000 franchi chiunque viola:

- a. l'obbligo di fornire la rendicontazione Paese per Paese secondo gli articoli 7 e 8;
- b. l'obbligo di registrazione secondo l'articolo 10 capoversi 1–2;
- c. l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 10 capoverso 3;

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.

Art. 25 Infrazioni a decisioni dell'autorità

È punito con la multa fino a 50 000 franchi chi, nel quadro di una verifica secondo l'articolo 22, intenzionalmente non ottempera a una decisione dell'autorità notificatagli sotto la comminatoria del presente articolo.

Art. 26 Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974⁸ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

⁸ RS 313.0

Art. 27 Procedura

¹ Il perseguimento e il giudizio di infrazioni alla presente legge sono disciplinati dalla DPA⁹.

² L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'AFC.

Sezione 9 Disposizioni finali

Art. 28 Competenza di approvazione

Il Consiglio federale è competente per l'inclusione di uno Stato o un territorio nell'elenco delle Giurisdizioni secondo la sezione 8 paragrafo 1 lettera e dell'Accordo SRPP.

Art. 29 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all'entrata in vigore della presente legge

¹ Sulla base di una convenzione per evitare le doppie imposizioni o di un altro accordo internazionale che preveda lo scambio di informazioni a fini fiscali, l'AFC può trasmettere alle autorità competenti degli Stati contraenti le rendicontazioni Paese per Paese, fornite su base volontaria, relative a periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

² L'AFC può trasmettere queste rendicontazioni Paese per Paese agli Stati contraenti a cui l'entità notificante le ha trasmesse senza che tali Stati l'abbiano richiesta.

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹ RS 313.0